

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

nella seguente composizione:

-dott. Diego Rosario Antonio Pinto	-Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini	-Consigliere
-dott.	-Consigliere rel. est.

nel procedimento ex art. 25 *sexies*, VI comma e 247 CCII promosso da
(
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
ha emesso il
seguito

DECRETO

La reclamante ha chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Roma in data 8/1/2025.

Con tale provvedimento, è stata dichiarata irrituale ex art. 25 *sexies*, III comma CCII la proposta di concordato semplificato in quanto depositata in data 19/4/2024 e, quindi, oltre la scadenza in data 15/4/2024 del termine di legge; secondo il Tribunale, in particolare: a) è irrilevante il precedente deposito in data 15/4/2024, in quanto effettuato in modo “*irrituale e non conforme*” e quindi rifiutato dalla Cancelleria; b) il deposito in data 19/4/2025 è invece tardivo, mentre la “rimessione in termini” invocata dalla ricorrente è esclusa dall’errore di valutazione, alla medesima imputabile, del rito applicabile e del registro cui indirizzare l’istanza.

Secondo la reclamante: a) il deposito nel registro contenzioso, in luogo della volontaria giurisdizione, costituisce una mera irregolarità, con conseguente tempestività dell’originario ricorso per concordato semplificato; b) in ogni caso, il deposito è stato ripetuto all’indomani del rifiuto di Cancelleria (che è stato comunicato

soltanto in data 16/4/2025, successivamente alla scadenza del termine, mediante l'erronea indicazione, nell'oggetto, di "accettazione del deposito").

Tanto premesso, va in primo luogo osservato che, sebbene non espressamente previsto, deve ritenersi ammissibile -alla stregua dell'art. 47 CCII (v. Cda di Milano 13/7/2023)- il reclamo contro il decreto che dichiara l'irritualità della proposta del concordato semplificato (quale procedura che, potendo essere avviata solo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione di cui all'art. 17, VIII comma, CCII, deve altrimenti ritenersi definitivamente preclusa per la ricorrente).

Per altro verso, non è ostativo all'esame del reclamo la sua mancata notifica, non sussistendo in questa fase veri e propri "contro-interessati" (quali sono invece i "creditori oppositori" ex art. 25 *sexies*, IV comma CCII, successivamente alla comunicazione del parere dell'ausiliario).

Nel merito, si osserva, agli effetti di cui all'art. 13, II comma DM 44/2011 (come modificato), che il deposito è stato accettato mediante "ricevuta di consegna" del 15/4/2025 (ore 23.54), salvo il successivo rifiuto di cancelleria: "deposito di atto non conforme. Si invita ad effettuare nuovo deposito indicando: rito concordato semplificato CCII- ruolo volontaria giurisdizione (...)".

La mancanza delle PEC successiva ha reso inefficace tale deposito, facendo sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, mediante la reiterazione della procedura o la formulazione di istanza di rimessione in termini (v. Cass. 69/2025).

Ciò posto, non vi è ragione di escludere la rimessione in termini, in accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente contestualmente alla rinnovazione del deposito.

Infatti, *"il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del*

gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti” (v. Cass. 12090/2024).

Pertanto, la circostanza secondo cui la proposta è stata depositata nel registro contenzioso, anziché in quello di volontaria giurisdizione, è inidonea a rendere “irrituale” la proposta stessa, che era stata depositata entro la scadenza del termine.

È dunque irrilevante “l’errore di valutazione” sul registro, posto a fondamento della decisione; d’altro canto: a) il rifiuto, con l’invito al nuovo deposito, è pervenuto successivamente alla scadenza del termine, e cioè in data 16/4/2024; b) essendo consentita dall’ordinamento, nessun rilievo può avere la circostanza, evidenziata nel provvedimento, del primo deposito a ridosso della scadenza (“alle ore 23.52”).

Per altro verso, nessun rilievo è stato svolto sulla tempestività dell’ulteriore deposito, effettuato a dispetto dell’irrelevanza nell’errore (quale errore che non è stato neppure evidenziato, risultando l’indicazione di “accettazione del deposito”).

Per quanto premesso, il reclamo va accolto, con conseguente retrocessione del procedimento alla fase di valutazione della proposta e di nomina dell’ausiliario ai fini della redazione del parere da comunicare ai creditori.

PQM

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del reclamo, annulla il decreto in data 8/1/2025 di irritalità della proposta di concordato semplificato e dispone la rimessione del procedimento al primo giudice;
- nulla sulle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 8/5/2025

IL PRESIDENTE